

Avv. Elena Spina  
Viale delle Milizie, 9 – 00192 – Roma  
Tel: 06 35340262 - cell. 348 7624764  
e-mail: [segreteriastudioelenaspina@gmail.com](mailto:segreteriastudioelenaspina@gmail.com)  
pec: [avvocatessaelenaspina@pec.it](mailto:avvocatessaelenaspina@pec.it)

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DEL LAZIO – SEDE DI ROMA –  
RICORSO**

**con istanza cautelare**

**PER**

- **Napoleoni Emilia** (c.f. 46FNPLMLE77S46F880R), rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Spina (c.f. SPNLNE69L50D086N –pec: [avvocatessaelenaspina@pec.it](mailto:avvocatessaelenaspina@pec.it) - fax 0635340270) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n. 9 giusta procura in calce al presente ricorso.

*- ricorrente –*

**CONTRO**

**MINISTERO DELL' ISTRUZIONE**, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi domiciliato presso i Suoi Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186- Roma;

**Commissione giudicatrice del concorso per la classe di concorso A012 per il Lazio** di cui al Bando al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, del Ministero dell'Istruzione in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato

**Commissione Nazionale** di cui al D.M. n.326 del 9 novembre 2021, in persona del Presidente rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato

**USR Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio** in persona del Dirigente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato

*resistenti*

nei confronti di

Latini Marco Via Veneto - 00019 Villa Adriana (RM)

*Per l'annullamento previa sospensiva*

1. Del Provvedimento, di estremi sconosciuti, adottato in esito alla prova scritta del 21 MARZO 2022, di mancata ammissione alla prova orale ed esclusione dal concorso e di tutti i Provvedimenti ed i Verbali della Commissione di esame, di estremi sconosciuti, adottati a carico della ricorrente per la classe di concorso A12 - Regione Lazio, di cui al Concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al Bando D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23
2. Nonché di tutti i Provvedimenti e verbali di estremi ignoti (di cui chi ricorre non ha avuto accesso) con i quali è stata valutata la prova e attribuito il punteggio di valutazione per punti 64 alla prova scritta della ricorrente ed i singoli punteggi per il voto "0" per le Domande ambigue 17-25-31 del Quiz somministrato alla ricorrente, nonostante le stesse possano considerarsi giuste per via della ambiguità della domanda e nella parte in cui hanno determinato la non ammissione e sono errati, nonché della stessa determinazione/esito di non ammissione contenuti nel documento comunicato alla ricorrente e pubblicato

in data 14 APRILE 2022 attraverso l'inserimento del file Pdf sulla piattaforma Polis - *Istanze online*, nonché per l'annullamento dello stesso documento nella parte in cui contiene la determinazione di non ammissione alla prova orale e l'attribuzione del voto e punteggio lesivo alla posizione della ricorrente.

3. Della **graduatoria/elenco** degli ammessi, di estremi sconosciuti, per la classe di concorso A012, di cui allo stesso concorso pubblico ordinario, di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, indetto dal Ministero dell'Istruzione nella parte in cui esclude chi ricorre e non è stato incluso il nominativo di chi ricorre tra gli ammessi a sostenere la prova orale, **nonché per gli stessi motivi del provvedimento/avviso dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio prot. N. 14986 del 21 aprile 2022 di convocazione per l'orale e dell'allegato elenco di convocati nella parte in cui esclude chi ricorre.**
4. Nonché per l'annullamento ove necessario, soltanto se fosse interpretato in termini successivamente lesivi per chi ricorre, del **Bando** D.D. del Ministero dell'istruzione del 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. del Ministero dell'istruzione del 5 gennaio 2022 n. 23 nella parte in cui sia stato successivamente interpretato e sia lesivo della posizione rappresentata, anche per come sia stato illegittimamente modificato nella disciplina relativa alla prova scritta e abbia provocato e autorizzato l'operato illegittimo, anche nella parte in cui è stata adottata l'utilizzazione di metodi di somministrazione valutazione e attribuzione di punteggio mediante meccanismi informatici senza prevedere in alcun modo sistemi di riesame e correzione delle disfunzioni dovute a somministrazione e valutazione di domande ambigue, tutti i provvedimenti detti nella parte in cui escludono il ricorrente nonostante le domande ambigue n. **16-27-20-30-31-36**-del Quiz somministrato alla ricorrente senza aver riesaminato l'intera procedura.

5. Di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame e della Commissione Nazionale di al D.M. 9 Novembre 2021 n. 326, di estremi ignoti, ivi compresi i **provvedimenti di adozione dei Quiz e i Correttori utilizzati**, che abbiano determinato la mancata ammissione, nonché specificamente i Verbali di estremi ignoti della Commissione Nazionale detta, e tutti i provvedimenti o verbali con i quali sono stati predeterminati i **criteri di predisposizione dei quesiti e valutazione per la ammissione alla prova e determinati i criteri/punteggi e indicatori utili per la valutazione**, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per l'irregolarità e anche per il cattivo funzionamento della modalità operativa e valutativa prescelta e/o di riesame della prova, aggravando così le operazioni del già difficoltoso iter procedurale. Ivi compresi i Verbali redatti per ogni singola riunione della Commissione ed i Verbali e provvedimenti di adozione dei Quadri di riferimento per la classe detta, nella parte in cui divergono dalle indicazioni degli stessi Quadri.
6. Di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame, di estremi ignoti con i quali siano stati determinati e recepiti i quesiti destinati alla prova, con particolare riferimento anche al recepimento e per l'annullamento degli stessi quesiti ambigui già citati del Quiz somministrato alla ricorrente, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per grave disparità di trattamento e abbiano determinato aggravio per chi ricorre e nella parte in cui sono ambigui, errati e ultronei rispetto ai programmi concorsuali.
7. Nonché per l'annullamento di ogni verbale e delibera, di estremi sconosciuti, relativi alla organizzazione e svolgimento delle prove d'esame, nonché tutti i singoli atti della Commissione a carico di chi ricorre. Per la declaratoria del diritto ad essere ammesso, anche con riserva, alla partecipazione alle fasi successive.

8. Nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e /o consequenziali, precedenti o successivi ivi compresi i provvedimenti di riesame emessi dal Ministero dell'Istruzione per le classi di concorso A060 e AdMM per il Sostegno nella parte in cui con gravissima disparità di trattamento non riesaminano le prove impugnate e contengano la determinazione di mancato riesame dei quiz ambigui già indicati relativamente alla classe di concorso in questione, nonché dei provvedimenti e atti di estremi sconosciuti e Delibere che abbiano impartito le istruzioni operative della prova e successivamente abbiano leso le ragioni di chi ricorre, ivi compreso il provvedimento di modifica del Bando di cui al Decret Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23 del 5 gennaio 2022, nonché per l'annullamento della nota prot. N. 8472 del 19 aprile 2022 nella parte in cui non riesamina la prova in questione.
9. Nonché per l'annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo e determinanti dell'esito della non ammissione il **Decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201**, recante *“Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”*; nonché Nonché per l'annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo del **Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 326 del 9 novembre 2021, con particolare riferimento agli artt. 4-6-7-8-9-10** attraverso il quale sono state dettate nuove disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per l'annullamento dell'Allegato A – Programmi Concorsuali; Nonché per l'annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo dell'**Ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187**, recante *«Adozione del protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione concorsi per*

*il personale scolastico in attuazione dell'articolo 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»; nonché il Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23 del 5 gennaio 2022: Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con particolare riferimento alle norme di cui agli artt. 3-5- . Ed ancora ove necessario per l'annullamento del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649, recante «Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44 e anche del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 01 luglio 2020, n. 749, recante «Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51; Nonché per l'annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 11 giugno 2021, n. 826, recante «Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041»; nonché per l'annullamento del*

**regolamento di cui al D.P.R. n. 487/1994** recante misure sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi per l'annullamento dei **decreti di nomina dei membri della Commissione giudicatrice**, decreti emessi dai dirigenti preposti al competente USR Ufficio Scolastico Regionale, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti definiti agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 nonché all'articolo 19, comma 2, del Decreto Ministeriale 326/2021 e secondo quanto previsto all'art. 2 del D.D. 23/2022.

10. Ove necessario per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97.

### **FATTO**

1. Chi ricorre ha sostenuto e non ha superato la prova scritta **per la classe di concorso A012** del concorso pubblico indetto dal Ministero dell'Istruzione di cui al Decreto D.D. n. 499/2020 *«Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado»*, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
2. L'esclusione appare ingiusta e frutto della applicazione di un sistema (anche informatico) che ha provocato la mancata ammissione attraverso la **somministrazione di quiz dubbi, mal formulati ed ambigui che hanno determinato sfavorevolmente e ingiustamente l'esito del concorso, quiz che, in alcuni casi, vertevano anche su materie differenti da quanto era previsto dai Quadri di riferimento predeterminati**. Le domande che riteniamo abbiano portato a questo ingiusto esito e che sono da ritenere anche

ambigue sono più specificamente le n.n. **17-25-31** del Quiz somministrato alla ricorrente.

3. Più specificamente, la prova si è svolta attraverso quiz a risposta multipla, delle quali solo una avrebbe dovuto essere esatta, e non è stata superata perché il punteggio **attribuito è stato di punti 64** quindi SOLTANTO per 3 RISPOSTE ERRATE non è stato raggiunto il **minimo stabilito in punti 70** (per ogni domanda corretta come vedremo venivano infatti attribuiti 2 punti ex artt. 4 e 6 del D.M. 326/2021). Pertanto, quanto alla prova di resistenza **si rappresenta che la** errata predisposizione dei quiz ha compromesso l'esito e **se soltanto queste domande ambigue ed errate fosse stata riconosciuta come correttamente risposta, come effettivamente lo era per quanto dimostreremo di seguito, oppure se fosse stata riesaminata dalla Commissione d'esame, la ricorrente avrebbe superato il concorso**, infatti anche soltanto con l'attribuzione del corretto punteggio ad una unica domanda avrebbe ottenuto quei 2 punti in più utili per conseguire il minimo dei 70 punti richiesti e quindi l'ammissione.
4. Risulta inoltre che, anche la correzione degli elaborati, da parte delle Commissioni Esaminatrici incaricate, è avvenuta con modalità ed utilizzando strumenti informatici e digitali, modalità che ha pertanto ulteriormente compromesso la corretta valutazione del compito, infatti al calcolo informatico delle risposte esatte non è seguita nessuna attività "umana" di riesame e la valutazione delle domande errate, nonostante le segnalazioni, è rimasta semplicemente quelle elaborate in maniera informatica. Il Ministero ad oggi ha riesaminato ed ha ammesso, infatti, soltanto l'ambiguità di quiz relativi ad altre prove d'esame e altre classi di concorso, ma non dei quiz oggi in argomento, in



relazione ai quali non ha provveduto neanche al dovuto riesame. Risulta dagli esiti degli incontri delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e dai giornali nazionali che il Ministero per la classe di concorso A060 e per il Sostegno ha ammesso gli errori e sta per disporre l'attribuzione di 2 punti aggiuntivi ad ogni candidato, tanto che gli Uffici scolastici competenti stanno riconvocando i candidati che in quelle classi di concorso hanno ottenuto 68, ma nessuna altra determinazione di riesame è seguita invece a favore di tutti gli altri candidati delle altre classi di concorso, anche questa modalità appare gravemente lesiva della parità di trattamento e dei principi che governano il giusto procedimento.

5. Chi ricorre, dopo aver proposto apposita segnalazione alla Amministrazione chiamata in causa e non aver ricevuto alcuna spiegazione, propone il presente ricorso per chiedere di essere ammesso con riserva al prosieguo del concorso e che sia ordinato il riesame della sua posizione, affinché l'ambiguità e l'erroneità dei quiz non debba pregiudicare la sua valutazione. Anzitutto viene contestata l'attribuzione del punteggio in relazione alle domande ambigue che di seguito illustreremo ed in relazione alle problematiche relative alle altre incongruenze connesse a domande minuziose e ultronee rispetto ai quadri di riferimento, con gravissima lesione della legittima aspettativa ad una selezione legittima. Inoltre, il bando andrebbe interpretato nel senso più favorevole alla più ampia possibilità di accesso ai percorsi formativi per completare la propria realizzazione secondo i noti principi di cui agli artt. 2,3,33 e 34 Cost.
6. Prima di illustrare le domande erronee, è utile ricostruire l'iter normativo di questo concorso e rappresentare che le prove hanno anche subito importanti modifiche in itinere. Come noto la procedura concorsuale in argomento è stata

bandita con Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione del 21 aprile 2020 n. 499 e poi, fatta eccezione per le classi di concorso relative a materie scientifiche, è **rimasta in attesa della fissazione della prove d'esame per ben due anni.** Nel frattempo la disciplina delle stesse **prove concorsuali è stata via via modificata, anzitutto con l'inserimento di prove scritte a quiz ed anche con l'aggiunta di domande che accertassero le "competenze digitali".**

7. In poco, il precedente Regolamento di cui al Decreto Ministeriale n. 201/del 20 Aprile 2020 è stato modificato **dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73**, recante *“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, Ed in particolare l'articolo 59 che, al comma 10 del detto Decreto legge n. 73/2021 ha previsto l'indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3 bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, **ma con prove da svolgersi secondo modalità semplificate (introducendo in sostanza le prove a quiz) che ne garantiscano comunque il carattere comparativo e, al comma 11, ha demandato ad un decreto del Ministro dell'Istruzione la disciplina del concorso in tutti i seguenti aspetti più significativi di un concorso: delle modalità di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, della commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, dei programmi delle prove, dei requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, dei titoli valutabili e del relativo punteggio.**

8. Di conseguenza attraverso il **D.M. n. 326/2021** è stato rivisto il Regolamento sul reclutamento dei docenti e sono state dettate *“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106”*, modificando di conseguenza anche l’originaria disciplina di cui al Bando n. 499/2020. Con questo Decreto sono state disciplinate le **modalità di redazione dei quesiti della prova scritta, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione** della prova scritta e della prova orale, i titoli valutabili e il relativo punteggio.
9. Più specificamente a norma dell’art. 4 del D.M. 326/2021 titolato “Prova scritta per i posti comuni e di sostegno” è previsto che *“ 1. I candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui ai bandi previsti dall’articolo 11 sono ammessi a sostenere una prova scritta computer-based, distinta per classe di concorso e tipologia di posto. 2. La durata della prova è pari a 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”*Al successivo comma 3 lett. a) e lett. c) sempre dell’art. 4 si legge che *“La prova scritta di cui al comma 1, vertente sui programmi di cui all’articolo 8 del presente decreto, è composta da **cinquanta quesiti**, così ripartiti: a. per i posti comuni, **quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso**, volti*

*all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa;” e “per i posti comuni e di sostegno, **cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento**”.*

10. Infine il comma 6 prevede che: “Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali **solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti** è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti”. Il successivo Articolo 6 (Valutazione delle prove e dei titoli) sempre del D.m. n.326/2021 dispone inoltre che “*1. Le commissioni giudicatrici dispongono di **duecentocinquanta punti**, di cui **cento per la prova scritta**, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli. 2. La commissione assegna alla prova scritta di cui all'articolo 4 un punteggio massimo di 100 punti. **La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo di almeno 70 punti.**” L'Articolo 7 (Predisposizione delle prove. Commissione nazionale) “*1. **I quesiti delle prove di cui all'articolo 4 sono predisposti a livello nazionale dal Ministero che, a tal fine, si avvale di una Commissione Nazionale, incaricata altresì di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta computer based, che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova. La Commissione stabilisce anche la ripartizione dei quesiti in ragione delle specificità delle discipline afferenti alla singola classe di concorso.**” Una volta modificate le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, attraverso il successivo**

Decreto dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022 il Ministero ha aggiornato l'ormai superato Bando concorsuale di cui al Decreto 499/2020.

11. Così, quanto alle prove scritte è stato ribadito all'Articolo 5 (Predisposizione delle prove) del D.M. 326/2021 che *“1. Conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, i quesiti della prova scritta sono predisposti a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione, che si avvale della Commissione nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale medesimo. La Commissione nazionale è incaricata altresì di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero dell'Istruzione almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova. La Commissione stabilisce anche la ripartizione dei quesiti in ragione delle specificità delle discipline afferenti alla singola classe di concorso.”*.

12. E' OPPORTUNO A QUESTO PUNTO ILLUSTRARE LE INCONGRUENZE DELLE DOMANDE CITATE del Quiz somministrato alla ricorrente, E SPECIFICARE I MOTIVI CHE HANNO INGIUSTAMENTE CONDIZIONATO L'ESITO DELLA PROVA SCRITTA. Come vedremo alcune delle domande sono state poste in maniera erronea e contenevano non dei semplici “distrattori”, ma altrettante risposte esatte che non sono state riconosciute tali e hanno fuorviato la valutazione. Ecco le domande in argomento e la spiegazione della loro ambiguità:

#### **DOMANDA N. 17**

**Qual era la funzione dei questori nell'antica Repubblica romana?**

**Risposta considerata esatta: I questori erano otto e amministravano il denaro pubblico. (opzione a)**

## **Risposta del candidato: I questori erano due e amministravano la giustizia (opzione d)**

Dal sito [Bardianticaroma.it](http://Bardianticaroma.it)

Sebbene le prime notizie del Questore appaiano per la prima volta nel **periodo monarchico**, come procuratore nei casi di omicidio o come vero e proprio ispettore di polizia, la carica divenne ufficiale durante la giovanissima **Repubblica Romana**, nata attorno al 509 a.C.

In particolare, ognuno dei due Consoli nominava un questore, con il compito di controllare le finanze pubbliche, il cosiddetto "*Aerarium*".

Dopo l'episodio della "*Secessione dell'Aventino*", la rivolta della parte più povera della popolazione e la conseguente promulgazione della legge delle XII tavole, (450 a.C.), anche i **plebei divennero idonei** a ricoprire la carica, e il numero dei questori venne aumentato a quattro.

La carica di questore divenne così ampiamente ricercata da molti giovani rampolli romani che desideravano fare **carriera politica**. Dopo il 440 a.C., i questori non furono più nominati direttamente dai Consoli ma scelti dall'assemblea, i cosiddetti "*Comizi tributi*".

Con la **vittoria di Roma** nella **prima guerra punica** e l'annessione di nuovi territori, specialmente Sicilia, Corsica e Sardegna, il numero dei questori dovette necessariamente aumentare, per fare fronte alle crescenti esigenze burocratiche.

Anche la **funzione del Questore** cambiò nel corso degli anni.

Inizialmente erano responsabili solamente dell'**amministrazione del tesoro pubblico**, ma nel corso del tempo, i loro compiti vennero ampliati, includendo la **riscossione delle tasse**, dei tributi e delle multe, ma anche il reclutamento di nuovi soldati per il servizio nell'esercito.

Nel corso della Repubblica Romana, ogni governatore provinciale aveva ormai un questore alle sue dipendenze, come stretto e utilissimo collaboratore.

Il numero dei questori venne nuovamente aumentato. Il dittatore **Lucio Cornelio Silla** li portò a venti, e **Giulio Cesare**, nel corso delle sue riforme, addirittura a quaranta.

Questi erano stanziati nelle città più importanti di tutto l'impero, acquisendo gradualmente delle **funzioni aggiuntive** come quella di dirimere occasionalmente delle piccole questioni legali o assumere brevi comandi militari.

### **Da enciclopedia Treccani (treccani.it)**

**questore** Nel diritto pubblico romano, la più antica fra le magistrature minori, attestata dal 5° sec. a.C.: con l'introduzione del consolato, ciascuno dei 2 consoli ebbe come ausiliare un quaestor, in origine di nomina consolare poi (dal 449 a.C.)

eletto annualmente dai comizi tributi; daterebbe al 409 l'ammissione alla questura dei plebei. Il numero dei q., salito a 4 nel 424 a.C. (2 come ausiliari per l'imperium domi, 2 per l'imperium militiae) e a 8 nel 267 (di essi, 4 q. italici, o classici, ebbero per compito l'allestimento della flotta e la polizia delle coste, con sede a Ostia, a Cales in [Campania](#), a [Rimini](#) o [Ravenna](#) e forse a Lilibeo), crebbe ancora con l'aumento delle province, con la necessità di assegnare aiutanti a ogni governatore e anche per facilitare l'incremento del senato, nel quale si entrava dopo aver esercitato la carica di questore. Una lex Cornelia, di Silla, ne fissò il numero a 20, entità raddoppiata da Cesare (45 a.C.) e riportata da Augusto alla [misura](#)/misura sillana. Gli aspiranti dovevano aver servito almeno 10 anni nelle legioni; età minima per l'eleggibilità in base alla lex Villia annalis fu 25 anni, con Silla 30 o 31; i nuovi eletti entravano in carica il 5 dicembre. Come magistrato minore, il q. non aveva sella curulis né littori, ma semplici viatores e altri ausiliari. Le funzioni più importanti erano quelle dei due quaestores urbani; in origine semplici ausiliari dei consoli, divennero in seguito una vera e propria magistratura con attribuzioni determinate: la giurisdizione in materia penale, in particolare l'inquisizione per i crimini contro la persona (quaestores parricidii) e la gestione del tesoro pubblico (aerarium populi romani) e di conseguenza la custodia del tempio di Saturno dove erano depositate le chiavi del tesoro. Tale gestione comprese la riscossione delle entrate, la revisione dei conti dei pubblicani, l'esazione delle ammende, i procedimenti contro i debitori dello Stato. Per le spese i q. provvedevano di loro arbitrio solo a quelle di ordinaria amministrazione, restando per il resto sottoposti alle direttive del senato. I due q. ausiliari dei consoli in guerra avevano prevalentemente funzioni finanziarie e amministrative, così come i quaestores nelle province. Con l'Impero la questura decadde rapidamente, poiché la giurisdizione criminale passò al praefectus urbi e al praefectus praetorio, e l'amministrazione finanziaria fu trasferita al praefectus aerarii Saturni; in età imperiale si hanno q. nell'amministrazione municipale con funzioni esclusivamente finanziarie. Nuovi tipi di q. appaiono nel Basso Impero: importante il quaestor sacri palatii, istituito da Costantino, una specie di ministro guardasigilli; con questa carica Triboniano presiedette le commissioni legislative che compilarono il Corpus giustiniano.

#### **Domanda n. 25**

**Quali personaggi storici furono protagonisti della “lotta per le investiture”?**

**Risposta considerata esatta: L'imperatore Enrico IV e papa Gregorio VII (opzione b)**

**Risposta del candidato: L'imperatore Enrico V e papa Callisto II (opzione c)**

Da Enciclopedia Treccani (Treccani.it)

investiture, lotta per le: Disputa che oppose, dall'ultimo quarto dell'11° sec. sino al concordato di Worms (1122), il papato e l'Impero per la preminenza nel conferimento (l'investitura) delle dignità ecclesiastiche di vescovo e abate ai chierici.

La controversia fu determinata dalla preminente influenza a mano a mano assunta dall'imperatore nella promozione dei chierici alle dignità ecclesiastiche, alle quali invece secondo le norme canoniche dovevano essere designati soltanto mediante libera elezione dal clero e dalla comunità dei fedeli. Già con Carlomagno il potere regio aveva cominciato a intervenire nella nomina dei vescovi e degli abati. Successivamente, con la creazione della feudalità ecclesiastica, sviluppatasi soprattutto in Europa occidentale durante i regimi dei sovrani della casa di Sassonia (imperatore Ottone I), l'ingerenza dei laici nelle cose ecclesiastiche aumentò ancor più mediante la pratica, connessa con il conferimento del beneficio feudale, dell'i. (dove la denominazione, appunto, di lotta per le i.): questa si mostrò fattore determinante della corruzione e della simonia ecclesiastica, che apparvero così legate istituzionalmente alla sottomissione delle cose ecclesiastiche alle compromissioni del gioco politico. Il Papato, scaduto di prestigio e ridotto al rango di una forza in cui si facevano valere agenti di potere locale, ebbe, il più delle volte, a subire l'iniziativa dell'Impero, che, talora, si rivelò di fatto moralizzatrice, pur perseguendo finalità politiche contingenti. I primi tentativi di un movimento di riforma della vita ecclesiastica presero le mosse dall'abbazia di Cluny in Borgogna, già nel 10° sec.; ma solo verso il 1050, per impulso specialmente dell'opera svolta nella cancelleria papale da Ildebrando di Soana (poi papa Gregorio VII), la lotta contro la simonia e il più generale problema delle i. divenne argomento di misure disciplinari e di decisioni canoniche. Sotto il pontificato di Niccolò II, nel Concilio Lateranense del 1050, il problema della riforma della Chiesa fu posto in termini nuovi: sganciamento del Papato dalla preponderante influenza dell'Impero da un lato, ed eliminazione dell'ingerenza laica nelle cose ecclesiastiche dall'altro. Mentre infatti si stabilì che il pontefice d'allora in poi fosse eletto, con esclusione di un intervento diretto imperiale, dal collegio dei cardinali, si fece aperto divieto a chiunque di ricevere una chiesa dalle mani di un laico; divieto ribadito da Alessandro II nel 1063 e, con esplicito riferimento ai vescovi, da Gregorio VII nel 1075. Con il decreto gregoriano comminante la scomunica ai contravventori, laici ed ecclesiastici, delle norme disciplinari statuite dal Concilio Lateranense del 1059, e insieme con l'affermazione, su un piano teorico, della volontà accentratrice di Gregorio VII nel *Dictatus papae*, la lotta delle i. entrò nella sua fase decisiva, che fu condotta senza esclusione di armi, materiali e spirituali. Durante il lungo e drammatico contrasto tra papa Gregorio VII e



l'imperatore Enrico IV, il problema dell'i. ecclesiastica da parte del laicato divenne un aspetto di quello generale dei rapporti tra Impero e Papato, dei rispettivi limiti e delle loro interferenze. La lotta, proseguita anche dai successori immediati di Gregorio, Vittore III (1086-87) e Urbano II (1088-99), sempre contro

l'imperatore Enrico IV, si attenuò durante il pontificato di Pasquale II (1099-1118), il quale nel 1111 a Sutri si dichiarava disposto alla rinuncia di ogni beneficio feudale a vantaggio di vescovi e abati, in cambio di una vera libertà della Chiesa, in tal modo resa indipendente dall'ingerenza del potere imperiale: rinuncia, tuttavia, che restò lettera morta, per l'opposizione dei contrastanti interessi, subito insorti violentemente a impedirne l'attuazione.

Il conflitto terminò invece tra le due supreme autorità nel 1122, quando il cosiddetto concordato di Worms, convenuto tra Enrico V e Callisto II, oltre a riaffermare i deliberati del 1059 in ordine alla libertà dell'elezione papale (peraltro osservati raramente nello stesso periodo della lotta), esclude qualsiasi intervento laico dall'i. spirituale; se nel regno di Germania l'imperatore conservava la possibilità di influire sulle elezioni alle sedi episcopali e abbaziali, tale possibilità era esclusa invece in Italia e in Borgogna. Con la lotta per le i. il Papato iniziò il processo di svincolamento dalla tutela del potere imperiale, diventando l'unico e sovrano regolatore e giudice dell'ordinamento interno della Chiesa.

### **Domanda 31**

**La formazione raffigurata nell'immagine rappresenta:**

**Risposta considerata esatta: le piramidi di terra risultanti dall'erosione di depositi morenici (opzione d)**

**Risposta del candidato: i calanchi incisi dalle acque selvagge sui versanti argillosi (opzione b).**

**Dal sito escursionismo.it**

La Riserva Regionale delle Piramidi di Zone si trova sulla sponda orientale del Lago d'Iseo o Lago Sebino, in provincia di Brescia, adagiata nella Valle del Bagnadore nel Comune di Zone. Istituita nel 1984 si estende su una superficie di circa 21 ettari, ad una quota compresa tra i 400 ed i 600 metri slm. Si tratta di una vasta formazione geologica di origine glaciale: l'intera valle infatti, durante la Glaciazione del Riss (circa 150.000 anni fa), era occupata da un ramo laterale del lungo e profondo ghiacciaio che percorreva la Valle Camonica e che ha creato alcuni "depositi morenici" costituiti da roccia e sabbia frantumata e da grandi blocchi rocciosi trasportati dal ghiacciaio stesso. Dall'imponente Ghiacciaio Camuno, allargatosi nel bacino ora occupato dal Lago d'Iseo, si dipartiva una lingua laterale che accumulò un vasto deposito morenico che ostruì la testata della Valle del Bagnadore impedendo il normale deflusso dei torrenti.

Le rocce trasportate dal ghiacciaio sono "rocce lapidee", per lo più del tipo "Verrucano lombardo", un'arenaria rossa di età tardo permiana affiorante in

Lombardia e nel Trentino occidentale. Invero il termine “verrucano” deriva dal Monte Verruca, nella zona del Monte Pisano in Toscana, dove si trova un conglomerato simile, ma di età triassica. Si tratta di rocce originatesi da depositi silicoclastici continentali, caratterizzati da un colore rossastro che indica ossidazione del sedimento e da alternanze di arenarie e conglomerati che si sono sedimentati in ambiente fluviale. I conglomerati sono costituiti in parte da frammenti litici di quarzo latteo e rosa, rocce vulcaniche e in parte metamorfiche che si sono originate da depositi di conoide alluvionale e di piana alluvionale in aree caratterizzate da apporti sedimentari con cadenza stagionale, separati da lunghi periodi di siccità con intensa ossidazione dei sedimenti. I grandi massi possono anche essere delle porfiriti di origine ignea (rocce vulcaniche plutoniche, ovvero originatesi da magmi raffreddatisi nel sottosuolo).

La formazione delle Piramidi di Zone è dovuta all'azione erosiva delle acque dilavanti e all'azione corrosiva dell'acido carbonico, prodotto dalla reazione chimica dell'anidride carbonica contenuta nella pioggia quando viene a contatto col detrito morenico. I detriti trasportati dai torrenti glaciali formarono l'Altipiano di Zone-Cislago e la diga morenica venne erosa dall'acqua piovana e dai ruscelli che scendevano dalla montagna, formando nel terreno canali sempre più profondi e larghi che hanno dato inizio alla formazione delle Piramidi di terra e sassi.

La costante erosione ai lati dei massi ha modellato nel tempo il terreno a forma di colonne di argilla sempre più strette e alte, sulla cui sommità sono rimasti dei grossi massi che, insieme a uno strato di fine limo argilloso intorno alle colonne stesse (una sorta di pellicola protettiva), hanno protetto come un ombrello le colonne dall'erosione e ne ha impedito il crollo dando origine allo spettacolare fenomeno delle Piramidi. I massi si trovano sulla sommità di una cresta dilavata dall'acqua e hanno protetto il materiale sottostante dall'erosione della pioggia, mentre l'argilla insolubile viene trascinata dalla pioggia lungo i fianchi delle piramidi rivestendole di una pellicola protettiva. Quando le piramidi si assottigliano eccessivamente il masso che le sovrasta cade lasciandole senza protezione, questo fa sì che il materiale di cui sono composte venga demolito in un periodo di tempo relativamente breve, a meno che all'interno della colonna non si trovi un altro masso sottostante che darà così origine a una piramide più bassa. Il processo erosivo può durare da qualche decina ad alcune centinaia di anni e distrugge e crea sempre nuove piramidi con un meccanismo dinamico lunghissimo. Le zone non protette dai massi si assottigliano e si approfondiscono formando i solchi che conferiscono al paesaggio un aspetto frastagliato con **calanchi** e canyon.

**Dal sito [riservacalanchidiatri.it](http://riservacalanchidiatri.it)**

La Riserva Naturale Regionale “Calanchi di Atri”, istituita nel 1995 ove la Comunità Europea aveva già identificato un Sito di Interesse Comunitario (SIC IT7120083), diventa nel 1999 un’Oasi WWF con lo scopo di preservare circa 600 ettari di natura, flora e fauna.

Essa racchiude forme di erosione che qui assumono un aspetto impressionante: i calanchi. Le caratteristiche di biodiversità e geodiversità dei Calanchi conferiscono quelle doti di unicità al paesaggio agrario, tanto da renderla un’area di interesse nazionale, conservando una delle forme più affascinanti del paesaggio costiero adriatico.

Imponenti architetture naturali note ai più come “Bolge dantesche” o “Unghiate del Diavolo” e dette in vernacolo “li Ripe”.

#### LE PIRAMIDI DI TERRA DEI CALANCHI DI ATRI – Earth Piramids

Queste bellissime emergenze geologiche sono osservabili nella bellissima Oasi WWF, dai due belvedere panoramici presenti sul sentiero della Brecciarra e su quello di San Paolo. Le piramidi di Terra, nome con cui i geologi chiamano queste interessanti e suggestive strutture, non sono altro che il frutto dell’erosione delle acque su materiali di diversa natura. Nel caso specifico, il duro conglomerato di tetto presente sulla porzione apicale della piramide, ha protetto dall’azione erosiva delle acque le morbide argille plio-pleistoceniche, generando questa particolare struttura di circa 10 m di altezza. I Calanchi di Atri e le Piramidi di Terra, per il loro interesse scientifico sono state inserite dall’ISPRA nell’inventario Nazionale dei Geositi

13. Per finire vogliamo dare un cenno a come **i quiz siano stati estranei ai Quadri di riferimento pubblicati dal Minsiterno, con particolare riferimento ad esempio alle competenze digitali. Mentre i quiz hanno imposto domande tecniche i quadri di riferimento si limitano infatti a prevedere che** *“I cinque quesiti a risposta multipla finalizzati all’accertamento delle competenze digitali, siano “funzionali alla verifica delle conoscenze relative ai principali riferimenti normativi-culturali, applicazioni e strumenti per un’integrazione significativa del digitale nell’azione didattica”*

Quanto ai programmi richiesti **la loro genericità e minuziosità è stata già lamentata anche dal parere del Cspi n. 65/2021**

14. La giurisprudenza in materia ha fissato dei chiari principi che meritano di essere applicati anche oggi per ristabilire la legittimità del procedimento di selezione. Questo ecc.mo Collegio con Ordinanza n. 7173/2020 emessa su ricorso R.g. n.8105/2020 ha già affrontato questione identica e motivato accoglimento nei seguenti termini: *“considerata la rilevanza della questione con riferimento all’interesse della candidata, atteso il punteggio complessivo riportato ..e, conseguentemente, la non ammissione alla prova scritta per mancato raggiungimento del punteggio minimo all’uopo richiesto .. a fronte della succitata risposta contrassegnata come errata dal valore di 0,5 punti; ritenuto come la contestazione circa la non correttezza delle risposte ai quesiti di un test nell’ambito di prove preselettive debba essere vagliata con particolare rigore, attesa l’uniformità di applicazione dei contenuti del modulo correttore a tutti i candidati;”*.

Tutto ciò premesso si chiede l’annullamento dei provvedimenti impugnati per i seguenti motivi di diritto.

## **DIRITTO**

**1) Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali del pubblico concorso, nonché dei PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DI PROVE SELETTIVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL d.P.R. 487/1994 E DLGS 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 33, 34 57 e 97 Cost. CARENZA DI MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA. AMBIGUITA’ DEI QUESITI.**

In relazione al procedimento impugnato si lamenta, anzitutto, la natura ambigua ed errata di numerose tra le domande della prova a quiz che sono state somministrate.

Ne abbiamo già illustrato in fatto i numerosi aspetti di incongruità e se ne lamenta appunto l'illogicità e la manifesta incongruenza tali da aver ingiustamente determinato l'esito dell'esame.

L'impianto normativo che ha disciplinato il concorso imponeva al contrario l'individuazione e la valutazione di una unica risposta come l'unica risposta esatta, basta rammentare l'art. 4, comma 6 del D.M. n. 326/ 2021 che così recita: *“Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta”*.

Invece le Domande segnalate erano prive di una unica risposta esatta che desse certezza giuridica alla regolarità del procedimento di correzione, che si mostra pertanto falsato e incongruente.

Talora i quiz somministrati sono stati anche estranei alle materie prestabilite e imponevano ad esempio per la domanda relativa alle competenze digitali, con abnorme ingiustizia, conoscenze informatiche incongrue, eccessivamente tecniche e minuziose rispetto al profilo di un insegnante di Lettere e comunque fuori programma. La descritta ambiguità e l'erroneità illustrate hanno compromesso la certezza giuridica dello stesso esito della prova.

Appare evidente, infatti, che senza la ambiguità del quiz e considerata la correttezza anche delle risposte date, chi ricorre avrebbe senz'altro superato il quiz mentre rimane escluso addirittura SOLTANTO PERCHE' UNA UNICA DOMANDA E' STATA CONSIDERATA ERRATA, in esito ad un procedimento dubbio, erroneo e irregolare.

In materia è stato ormai chiarito che la cognizione del giudice amministrativo è piena, in conformità all'indirizzo formatosi a partire dalla decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601, potendo il giudice amministrativo – anche senza sostituirsi all'Amministrazione – estendere il proprio giudizio dall'esame estrinseco

della valutazione (secondo i noti parametri di logicità, congruità e completezza dell'istruttoria) all'esatta valutazione del fatto, secondo i parametri della disciplina nella fattispecie applicabile.

In tale prospettiva – e in applicazione del principio di effettività della tutela delle situazioni soggettive protette – se è vero che il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Amministrazione, è anche vero che non può esimersi dal considerare e valutare il vizio, tecnico o logico, dell'apprezzamento dell'Amministrazione, ove una tale mancanza sia in concreto oggettivamente riscontrabile così come accade nella nostra vicenda (cfr. in tal senso anche Consiglio di Stato n. 4862 del 2012).

**L'utilizzazione dello strumento delle selezioni per quiz, da sempre oggetto di dubbi e contestazioni, ha visto, nel tempo, fissare dei principi fondamentali proprio dalla giurisprudenza, principi che merita applicare anche alla nostra vicenda.** In particolare, anche se le procedure informatizzate e per quiz non si sostanziano “in un sistema ontologicamente inidoneo a dimostrare la preparazione dei candidati e contrario al parametro del buon andamento dell'amministrazione” (cfr. Sez. I, ord.za 4 ottobre 2004, n. 10129 e Corte cost., ord.za 7 luglio 2005, n. 273), **RIMANE CHE SOTTO SPECIFICI ASPETTI QUESTE PROCEDURE SI PRESTANO A DIVERSI PROFILI DI CENSURABILITA', SOPRATTUTTO SE NON SONO SOTTOPOSTE AD UNA “accurata e speciale procedura che ne garantisca la piena legittimità”, appunto come è emerso nel concorso in argomento.**

Inoltre, già il Consiglio di Stato con parere n.11004/2012 in occasione di altre tornate concorsuali, ha consigliato la P.A. di attenersi nella somministrazione dei quiz alla finalità della selezione e concedere il tempo adeguato, molto del tempo concesso è

stato purtroppo utilizzato per affrontare domande dubbie dove le risposte esatte apparivano numerose.

**Anche questo ecc.mo Collegio ha già riconosciuto e accolto le istanze cautelari avanzate in procedimenti identici, ci riferiamo ad esempio alla ORDINANZA n. 7173/2020 emessa su ricorso 8105/2020, oppure alla più recente TAR LAZIO SEZ II Ordinanza n. 4848/2022 DEL 22 APRILE 2022;** è opportuno anche rammentare l'orientamento univoco della giustizia amministrativa, per tutte basta citare la pronuncia del Consiglio di stato relativa alla natura dei quiz: “ *Considerato che, ad un primo esame, l'appello cautelare in epigrafe appare meritevole di accoglimento laddove ha rilevato - per un verso - **il carattere obiettivamente erroneo di alcuni dei quiz somministrati e - per altro verso - l'alta probabilità che, in assenza degli errori in questione, gli appellanti dottori (omissis) avrebbero potuto accedere al prosieguo delle prove concorsuali.***(Ord. Emessa su ricorso r.g. n.9914/2011) ”.

**Sui quiz ambigui e limiti dell'esercizio di discrezionalità, deve sottolinearsi al riguardo che, così come sostenuto dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3674 del 26.07.2008 è stato anche censurato l'operato della Amministrazione che abbia somministrato quiz su materie non previste oppure che impongano una conoscenza minuziosa così come appunto accaduto nella nostra vicenda :** “ *l'ampio margine di valutazione di cui gode la commissione nell'esercizio di tale attività non ne esclude però del tutto la sindacabilità nel giudizio di legittimità. E' infatti acquisito in giurisprudenza che le scelte discrezionali compiute dalla commissione esaminatrice di un pubblico concorso allorchè gradua la difficoltà delle prove sono comunque sindacabili per ragioni di illogicità o incongruenza manifesta.*

*E' acquisito che in sede di legittimità ben può essere censurato il travisamento in cui incorre la commissione **allorchè formula ai candidati domande o quesiti o temi***



*estranei alle materie previste dal bando. Applicando i suindicati criteri al caso in esame può già constatarsi agevolmente – in base ad un mero riscontro estrinseco – come numerosi dei quesiti a risposta multipla sottoposti ai candidati richiedessero in realtà una conoscenza estremamente approfondita e perfino minuziosa delle relative materie [..]”.*

Dunque se i principi elencati sono i soli a dover guidare una legittima e giusta procedura concorsuale, risulta incomprensibile e ingiusta l’esclusione di chi ricorre che rimane, nonostante questo, escluso dal concorso per causa dell’erroneo agire della Amministrazione.

La documentazione offerta al Collegio dimostra chiaramente che nella vicenda in argomento la valutazione che condanna chi ricorre alla esclusione è al di fuori dell’ambito di esattezza o attendibilità e non rispetta i parametri tecnici di univoca lettura, (cfr. Cons. Stato, IV, 13 ottobre 2003, n. 6201). L’esercizio della discrezionalità tecnica non corrisponde ai dati concreti, non appare logico ma arbitrario, risulta erroneo in fatto e irrazionale.

Il vaglio giurisdizionale di ragionevolezza di un test concorsuale non trova un limite nella mera formulazione di un questionario con domande a risposta multipla, ma – ferma rimanendo l’insindacabilità del giudizio tecnico - si estende all’apprezzamento della congruenza e della coerenza del medesimo rispetto alla finalità della selezione, secondo oggettivi criteri scientifici o tecnici.

Ciò premesso sul piano metodologico, corre l’obbligo di richiamare il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui i quiz con domande a risposta multipla richiedono che “*tali domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non compromettere l’efficienza intrinseca del risultato e la par*

*condicio degli aspiranti. Le stesse debbono pertanto essere **congrue, chiare e neutre e non prestarsi a interpretazioni divergenti**; quanto sopra sulla base di una formulazione chiara, non incompleta o ambigua, con corrispondente univocità di risposta”* (cfr. Consiglio di Stato n. 4862 del 2012).

In sintesi, quindi, è ormai *ius receptum* che la domanda oggetto di quesito concorsuale deve essere chiara ed univoca nella sua completezza, anche le risposte che fungono da distrattore non possono sfuggire a questo vaglio.

Anche le opzioni di risposta che il quesito offre al candidato non possono comportare ambiguità e prestarsi a interpretazioni divergenti come accaduto nella nostra vicenda DOVE LE RISPOSTE DISTRATTORI SONO IN REALTA' ALTRETTANTO ESATTE, anche se è ovvia nel meccanismo a quiz la presenza del c.d. “distrattore”, per tale intendendosi, secondo il consolidato insegnamento del Consiglio di Stato, quella “*risposta che, ad un primo approccio, può apparire come una delle risposte corrette e, comunque, non “prima facie” implausibile*” (cfr. Consiglio di Stato 2 luglio 2020 n. 4266).

**2) Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di accesso al lavoro pubblico e del pubblico concorso, nonché dei PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL d.P.R. 487/1994 E DLGS 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 57 e 97 Cost. Carenza Motivazione**

Altro profilo da lamentare è la violazione sotto diversi aspetti dei principi del giusto procedimento di cui alla Legge n. 241/90.

Le modalità descritte, l'ambiguità ed erroneità dei quiz comportano la violazione del principio generale di **motivazione, di trasparenza e conoscibilità dell'azione amministrativa** e di necessità della predeterminazione di chiari criteri di selezione, principi previsti peraltro oltre che dalla Legge n. 241/90 anche dall'ancora valido articolo 8, 12 e seguenti del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 497 e dai i principi ivi declinati.

Per cui, anzitutto con l'art. 12, titolato "trasparenza amministrativa" si vuole che "*1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove....*" (Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 22 giugno 2017 parere n. 2190/2016 affare n. 1738/2016 e affare n. 01056/2017 ).

Nel procedimento in argomento rimangono inspiegabili, invece, secondo i parametri della logicità, coerenza, imparzialità e buona amministrazione, le fasi procedurali che hanno condotto alla esclusione, che si presenta priva di ogni motivazione logico giuridica. Inoltre appaiono ignote sia le modalità di adozione sia di recepimento da parte della Commissione Nazionale e della Commissione esaminatrice dei quiz e delle griglie di valutazione in argomento.

Eppure l'art.3, comma 5, del Decreto n. 23 del 5 gennaio 2022 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero di Istruzione (che ha modificato il Bando originario) dispone che la valutazione della prova scritta debba essere effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale. Essendo stata l'attività di valutazione di questi quiz meramente informatica, appare chiaro che, a monte, la ambiguità delle domande offerte abbia inficiato irrimediabilmente ogni possibile motivazione e coerenza della valutazione stessa e dunque della impugnata esclusione.

Sempre rimanendo nell'ambito di un giusto procedimento, il concorso va inoltre censurato per il fatto che non vi è traccia documentale né della fase preliminare di adozione dei quesiti offerti dalla Commissione Nazionale né tanto meno di un riesame completo della regolarità di tutti i quesiti una volta che ne è emersa la possibile ambiguità.

Sia l'operato della Commissione Nazionale sia della Commissione esaminatrice, nonché ove interpretate in questo senso le norme del Bando che hanno autorizzato questo procedere, sono incorsi in grave e insanabile illegittimità per avere omesso la redazione di ogni riesame e a monte di ogni verbale attestante, sia pure sinteticamente, le operazioni di raccordo tra i due organi nell'ambito delle reciproche competenze e comunque delle operazioni di predisposizione e recepimento di quesiti e di griglie di valutazione da parte della Commissione esaminatrice.

Ora, ricordiamo come ai sensi dell'art. 15 del citato DPR 487/94 "Di tutte le operazioni di esame e **delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale** sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario". **La mancanza dei verbali** relativi ad un riesame di tutti i quiz, quindi, non permette la verifica della regolarità dello svolgimento delle diverse operazioni concorsuali: da tale impossibilità di verifica ne discende un vizio di violazione di legge che inficia la validità di tutta la procedura concorsuale svolta da chi ricorre.

L'applicazione dei detti principi, propri delle procedure concorsuali avrebbe postulato che la Commissione Nazionale desse contezza del percorso seguito nel pervenire alla formulazione e assegnazione dei quesiti (enunciando, ad es., i criteri di redazione dei quesiti; la divisione dei compiti all'interno dell'organo; l'eventuale, plurima predisposizione di pacchetti di test, da parte dei singoli commissari, da estrarre a sorte; l'insorgenza o meno di contrasti tra i commissari medesimi in ordine ad alcuni quesiti, ect.) storicizzando, in forma sintetica, le fasi di quel percorso in quell'atto, fondamentale per le sedute dei collegi amministrativi, che è il verbale.

Il quale soltanto - come è noto e come è stato affermato anche da una risalente giurisprudenza (CdS, VI, 20 giugno 1985, n. 321) - ha la funzione di attestare i fatti avvenuti e le dichiarazioni rese dai componenti di un organo collegiale; con la conseguenza che la “verbalizzazione dell’attività di un collegio amministrativo è requisito sostanziale della stessa”, e cioè requisito “richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova”(CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; adde: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070).

In argomento, già il Tar Lazio con sentenza n. numero 5986 del 2008 ha così deciso: *“Ritiene il Collegio che la Commissione di esperti, deputata all’elaborazione degli ottanta quesiti del test di ammissione, sia incorsa in grave e insanabile illegittimità per avere omesso la redazione di un qualche verbale attestante, sia pure sinteticamente, le operazioni che hanno condotto alla formulazione dei quesiti. ....Ora, a parte il fatto che dell’operazione di avvenuta consegna dei quesiti non risulta depositato il relativo verbale, non è dubitabile che la giustificazione adombrata dall’amministrazione non può trovare alcuna adesione ove si tenga mente all’intuitiva circostanza che un siffatto, e davvero assai singolare, modo di procedere si è posto in contrasto - completamente disattendendolo - con il principio di trasparenza, ormai codificato dall’art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell’attività amministrativa. Il principio, intimamente connesso all’ulteriore principio di conoscibilità dell’attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell’amministrazione sancito dall’art. 97 della Costituzione), è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull’attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell’art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull’evidente riflesso del principio dell’art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l’inviolabilità del diritto a questa tutela. Tanto premesso, non è dubitabile che l’assenza di ogni e*

*qualsiasi verbale della Commissione di esperti sull'attività da essa dispiegata non consenta a questo giudice di esercitare un qualche controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la formulazione dei quesiti dei quali è dedotta l'incongruità sotto più profili, nel senso che parte di detti quesiti "erano incomprensibili, ovvero estranei alla materia indicata (logica e cultura generale, biologia, chimica fisica e matematica), ovvero prive di risposta corretta fra quelle indicate, ovvero ancora con più di una risposta possibile" (così a pag. 27 del ricorso). Va poi considerato, in ordine alle conseguenze rivenienti dalla mancata verbalizzazione delle operazioni della Commissione di esperti, che l'attività posta in essere da quest'ultima si configura come attività sostanzialmente corrispondente a quella dispiegata dalle commissioni esaminatrici nella redazione delle prove di esame. Conseguenza che l'applicazione dei principi propri delle procedure concorsuali avrebbe postulato che la Commissione desse contezza del percorso seguito nel pervenire alla formulazione dei quesiti (enunciando, ad es., i criteri di redazione dei quesiti; la divisione dei compiti all'interno dell'organo; l'eventuale, plurima predisposizione di pacchetti di test, da parte dei singoli commissari, da estrarre a sorte; l'insorgenza o meno di contrasti tra i commissari medesimi in ordine ad alcuni quesiti, ect.) storicizzando, in forma sintetica, le fasi di quel percorso in un quell'atto, fondamentale per le sedute dei collegi amministrativi, che è il verbale. Il quale soltanto - come è noto e come è stato affermato anche da una risalente giurisprudenza (CdS, VI, 20 giugno 1985, n. 321) - ha la funzione di attestare i fatti avvenuti e le dichiarazioni rese dai componenti di un organo collegiale; con la 21 conseguenza che la "verbalizzazione dell'attività di un collegio amministrativo è requisito sostanziale della stessa", e cioè requisito "richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova"(CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; adde: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070). In coerente applicazione di quanto precede, deve affermarsi che l'assenza di verbalizzazione delle attività elaborate dalla Commissione, in vista e per la predisposizione dei quesiti, conduce a*

dichiarare l'inesistenza di quell'attività, vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell'attività, e cioè gli ottanta quesiti oggetto della presente impugnativa. Per concludere sul punto, è possibile desumere - ciò emergendo dal tenore della risposta fornita dalla precitata Direzione generale all'istanza di accesso alla documentazione concernente la formazione dei quesiti oggetto delle varie prove di esame - che l'eliminazione dei file e degli atti cartacei è stata disposta in ragione dell'esigenza di assicurare l'assoluta segretezza del contenuto dei test. E' però agevole osservare come non ricorresse alcuna plausibile ragione giuridica da giustificare la contestata operazione "purificatrice", atteso che il generale principio di trasparenza del procedimento amministrativo è suscettibile di recedere solo in presenza di superiori interessi dell'ordinamento afferenti all'ordine pubblico, alla sicurezza dello Stato e alle scelte di repressione di determinate figure di reato (CdS, VI, 13 dicembre 2006, n. 7387). Indubbiamente la secretazione degli atti era una giusta e legittima esigenza mirata a evitare l'anticipata conoscenza del contenuto dei quesiti (anche se non può non osservarsi, fuor di ogni ironia, che per la prima volta nella storia dei test di ammissione a medicina il principio di segretezza dei test è stato violato in alcune sedi universitarie, come ampiamente riportato dalle cronache giudiziarie); tale esigenza andava però assicurata con modalità tali da consentire comunque la conoscibilità delle operazioni svolte dalla Commissione di esperti. 22 Il fatto che la Commissione si sia "bruciata dietro le navi", alla maniera del condottiero spagnolo Hernan Cortés, ha sortito l'effetto, giuridicamente rovinoso, di invalidare insanabilmente le attività da essa compiute, ove si pensi - stante l'assenza di verbalizzazione della seduta in cui la medesima avrebbe operato - che non vi è prova, e quindi certezza, su chi abbia effettivamente proceduto all'elaborazione della formulazione dei quesiti. 4.2.- E' indubbio che il grave vizio che affligge la fase iniziale della procedura concorsuale, stante la catena sequenziale che avvinse tutti gli atti di detta procedura, ha effetto invalidante del provvedimento conclusivo impugnato, costituito dalla graduatoria impugnata".

Anche nella nostra vicenda i vizi rilevati, sia di natura generale sia relativi alle prove di esame sono di tale rilevanza da aver inficiato il regolare svolgimento della prova ed aver causato ingiustamente l'esclusione dal concorso, sì da doversi in via principale ritenere che chi ricorre debba essere ammesso a sostenere la fase orale, annullando l'esito della fase scritta, o comunque, stanti i poteri di Codesto Ecc.mo Collegio ex art. 34, lettera e), C.p.A. per il quale il Giudice, con la sentenza con cui definisce il giudizio di cognizione, «dispone le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato», si chiede che vengano adottate le misure, appunto, ritenute idonee affinché i vizi e le nullità di cui è inficiata la prova non gravino ingiustamente sulla ricorrente.

**3 VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DI LEGGE: ART. 1 E 2 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SS; ART. 3 E 97 COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di accesso al lavoro.- ECCESSO DI POTERE PER VIZIO DEL PROCEDIMENTO, ERRORE E DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, DELL'ISTRUTTORIA, DELLA MOTIVAZIONE.- ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA. **Disparità di trattamento del mancato riesame.****

Ulteriore profilo di illegittimità della esclusione di chi ricorre è la gravissima e palese disparità di trattamento che emerge dal mancato riesame della prova e delle sue modalità. Ricordiamo a questo proposito che una delle avvertenze del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, espressa nel parere N. 65/2021 era stata appunto di correggere quella sorta di estraneità che i programmi presentavano rispetto all'effettivo profilo del docente di scuola secondaria, tanto da far dire al Consiglio che *“I programmi disciplinari appaiono **enciclopedici**, eccessivamente **generici** e **nozionistici**, caratterizzati dalla tendenza a*



*proporre tematiche e contenuti, trascurando sia le Indicazioni nazionali, in particolare quelle della scuola secondaria di primo grado e dei Licei, sia le Linee guida degli Istituti tecnici e dei professionali, tendenza testimoniata peraltro dalla scelta di titoli di paragrafi riferiti ad ambiti diversi da quelli presenti nelle Linee Guida e Indicazioni Nazionali. Infatti, la trattazione delle conoscenze nelle Linee guida e nelle Indicazioni nazionali 2012 avviene sulla base di scelte significative da parte del docente. Questa competenza è quella che deve essere valutata in sede concorsuale, non quella prettamente accademica, già valutata in sede universitaria. L'orientamento proposto nei programmi concorsuali al candidato non sottolinea sufficientemente l'esigenza di interpretare i canoni disciplinari come "campi di scelte" da effettuare in una prospettiva di rilevanza epistemologica, psicologica e pedagogica per l'insegnamento e l'apprendimento."*

Inoltre tutti i quotidiani nazionali hanno riportato la notizia della anomala bassissima percentuale di ammessi al concorso, tanto che lo stesso Ministero dell'Istruzione, quanto alle prove scritte somministrate per la classe di concorso A060 e AdMM per il sostegno, ha poi provveduto a riconoscere gli errori e attribuire 2 punti aggiuntivi a tutti i concorrenti.

Con gravissima disparità di trattamento e gravissima carenza di motivazione la stessa attività di riesame non è stata disposta per le prove in argomento. Nelle procedure concorsuali rileva l'osservanza dei principi di imparzialità e di trasparenza delle valutazioni, ai quali l'Amministrazione deve conformarsi (Cons. Stato, V, 12.6.2009, n. 3744), cosicché il dubbio ingenerato dalla ambiguità riscontrata e dal parziale riesame della procedura è tale da rendere opache e inaffidabili le modalità di conduzione della valutazione degli scritti oggetto del presente ricorso e fa desumere che, in concreto, tutta la prova scritta sia rimasta del tutto priva di ogni adeguata attività di valutazione da parte della Commissione e rimanga in ogni caso priva di una motivazione logico giuridica adeguata e coerente con l'impianto normativo che regola il pubblico concorso. ( TAR TOSCANA - SEZIONE PRIMA 19.04.2013, N. 646)

Rimane, in poco, davvero assai singolare questo modo di procedere, in contrasto con il principio di trasparenza, ormai codificato dall'art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa. Nonché viene violato il principio, intimamente connesso, di conoscibilità dell'attività amministrativa

(entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), che è strumentalmente e preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela.

Del resto anche a livello di Diritto comunitario l'art. 6 della direttiva 2000/78 è formulato nel modo seguente: «La carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori riconosce l'importanza di combattere qualsiasi forma di discriminazione, compresa la necessità di intraprendere azioni appropriate per l'integrazione sociale ed economica degli anziani e dei disabili». Ai sensi del suo articolo 1, tale direttiva «mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento». L'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della stessa direttiva così prevede: «1. **Ai fini della presente direttiva, per "principio della parità di trattamento" si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta** basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1. Ai fini del paragrafo 1: a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga (si veda per tutte Corte di giustizia dell'Unione Europea Seconda Sezione Sentenza 3 giugno 2021)

Anche sotto questo profilo l'agire amministrativo appare incongruo ed illegittimo se si considera che il nostro ordinamento impone il **“rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 Cost. in virtù dei quali l'Amministrazione è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale del comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento, che**

**abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento”** (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 15.7.2008, n. 3536).

Ne consegue che la funzione amministrativa anche nella presente vicenda avrebbe dovuto essere ispirata ad un rapporto di collaborazione tra Amministrazione e cittadini, che si esplicita nella necessità di osservare reciprocamente una condotta leale, di rispetto del principio di imparzialità e buon andamento. Sul punto il Consiglio di Stato con sentenza n. 7966/2010 ha precisato che “ **secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi, a norma del criterio di interpretazione di buona fede (..) è applicabile anche agli atti amministrativi, gli effetti di questi ultimi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in virtù del principio costituzionale di buon andamento, da cui discende che la p.a. è tenuta ad operare in modo chiaro e lineare, così da fornire ai privati regole di condotta certe e sicure, soprattutto quando possano derivarne conseguenze negative (C.d.S., sez. V, 19 novembre 2009, n. 7260) (..) si impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelare l'affidamento degli interessati in buona fede, interpretandola per ciò che essa espressamente dice, restando il concorrente dispensato dal ricostruire, attraverso indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed inespressi significati. ... (C.d.S., sez. V, 17 ottobre 2008, n. 5064; 28 marzo 2007, n. 1141).**

**4. Violazione decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD). Illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere. Carenza di motivazione . Illogicità Contraddittorietà.**

Ulteriore profilo di illegittimità è da ravvisare nella illegittima modalità di utilizzazione del meccanismo informatico di correzione. Anche stavolta questa difesa non rinuncia a non osservare come l’inserimento delle procedure informatiche sia stato armonizzato male con i principi della corretta azione amministrativa.

Davanti alle avvertenze del Consiglio Superiore della pubblica istruzione circa la possibile erroneità delle modalità di selezione, l’attività della Commissione esaminatrice appare del tutto nulla, manca ogni riesame ogni reale valutazione della prova scritta da parte di questa Commissione che si è limitata a recepire un conteggio meccanico del sistema informatico e avrebbe invece potuto e dovuto meglio integrare

la propria attività con quella del mero computer, quanto meno in fase di riesame. Pertanto, altro profilo che appare illegittimo è quello relativo alle modalità informatiche adottate, che hanno impedito ogni correzione delle criticità rappresentate. Si ribadisce allora che il mezzo di comunicazione informatico risulta inserito a pieno titolo nell'ordinamento e gli accorgimenti tecnici che lo contraddistinguono garantiscono, in via generale, una sufficiente certezza circa la possibile regolarità delle procedure di correzione, sia per il privato che invia sia per la pubblica amministrazione. Ma questo non può comportare l'impossibilità di ogni correzione di errori, integrazione o interpretazione della realtà secondo principi che favoriscono la possibilità di evitare ingiuste esclusioni da una selezione pubblica. Recentemente la giurisprudenza amministrativa si è pronunciata in materia di legittimità del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara indetta e gestita in via informatica. Anche in quel caso la piattaforma informatica aveva dimostrato di avere delle problematiche e un funzionamento limitato non consentendo una completa tracciabilità delle operazioni stesse. In diritto, è stata rilevata la violazione del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD) ed il T.A.R. ha annullato il provvedimento di esclusione del ricorrente, dato che proprio l'utilizzo di un sistema informatico non adeguato avrebbe determinato l'impossibilità di considerare valida l'offerta della ricorrente. Conseguentemente all'annullamento, il giudice amministrativo ha disposto il rinnovo delle operazioni di gara a titolo di risarcimento in forma specifica, determinando in tal modo il soddisfacimento diretto e pieno dell'interesse fatto valere in giudizio. Con un approccio attento al tema della digitalizzazione della pubblica amministrazione, il giudice ha, dunque, evidenziato come l'utilizzo della piattaforma informatica difettosa abbia determinato la violazione della lex specialis di gara, del codice degli appalti e del codice dell'amministrazione digitale. Anche nella nostra vicenda la P.A. pare voglia forzare antichi principi fondamentali alla rigidità dei modelli informatici. Il CAD all'art. 44, prevede un obbligo generale per le amministrazioni pubbliche (e

gli altri soggetti tenuti alla sua applicazione), ovvero l'obbligo di dotarsi di un sistema di conservazione dei documenti informatici volto ad assicurare: • l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa di riferimento; • l'integrità del documento; • la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari (assicurando in tal modo la tracciabilità). Tracciabilità, integrità, immutabilità: sono elementi essenziali dai quali una procedura informatica utilizzata dalla PA non può prescindere. La P.a. ha sì recepito la domanda della ricorrente, ma la successiva emersione dei problemi di ambiguità delle domande a maggior ragione fanno sì che non può assolutamente l'Amministrazione prescindere dai principi fondamentali del concorso e della più ampia partecipazione. La procedura informatica viene utilizzata per un concorso pubblico e deve quindi far propri tutta una serie di principi e garanzie che lo specifico procedimento richiede. La "voglia di digitalizzazione" è giusta e potrebbe essere un grande progresso per il miglioramento della efficienza della nostra Amministrazione, ma non può essere soddisfatta senza un preventivo assorbimento delle norme del Codice dell'amministrazione digitale e, inoltre, l'utilizzo dell'informatica nella PA non deve di certo risultare un ulteriore aggravio per i cittadini. Mentre nel caso in argomento l'amministrato si è visto in sostanza impedire ogni valutazione della anomalia che ha lamentato per via di un meccanismo forviante ed errato che non le ha consentito di ottenere una valutazione completa e reale della sua prova. In linea generale, l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni - e con gli altri soggetti tenuti al rispetto delle regole del CAD - è presentato all'art. 3 comma 1 del CAD come un diritto per i cittadini e per le imprese e tale deve essere nella realtà, perciò auspichiamo che un'amministrazione alle prese con l'utilizzo delle procedure informatiche si ricordi di verificarne, preventivamente, la rispondenza ai dettami del CAD e ai principi della corretta azione amministrativa. L'uso delle tecnologie telematiche nelle

comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di servizi pubblici statali e l'autonomia organizzativa delle altre pubbliche amministrazioni non potrà che recepire tale principio, posto a tutela di valori di uguaglianza e dignità della persona costituzionalmente tutelati e ciò è espressamente ribadito, quanto alle fasi della partecipazione al procedimento amministrativo dal comma 1 del successivo art. 4 Cad; quanto alla fase dell'istruttoria del procedimento è in via generale prevista dall'art. 3.

o0O0o

### ISTANZA DI SOSPENSIVA

- Quanto al *periculum in mora*, le date di esame sono imminenti, appare perciò evidente l'estrema urgenza che giustifica l'adozione di ogni provvedimento immediato ed il danno grave e irreparabile che deriverebbe dalla esclusione dal concorso per soltanto una domanda ingiustamente ritenuta errata ed in esito ad un procedimento che ha già dimostrato la sua fallacità, di cui lo stesso Ministero ha riconosciuto le incongruenze. La necessità e l'urgenza si fondano sul particolare aggravio per chi ricorre, precario della scuola, ha atteso per due anni questo esame, ha investito sul concorso importanti risorse anche economiche e vive oggi il gravissimo rischio di vedere cadere le proprie aspettative di concorrere, per un procedere errato e irregolare che merita il riesame oppure il rinnovo.

A questo si aggiunga che nessun danno verrebbe arrecato alla Amministrazione che anzi potrebbe utilmente limitare così il danno grave arrecato al contrario proprio dall'aver speso denaro pubblico per una selezione errata, imprecisa e fonte di spesa inutile, procedimento che proprio per gli errori commessi non ha potuto portare a termine lo scopo prefisso di selezione di personale docente.

E' importante sottolineare che le prove concorsuali sono anche rivolte al conseguimento della abilitazione che anch'essa verrebbe così ingiustamente negata per gli errori rappresentati, così infatti dispone l'art. 7 comma 7, del Decreto Dipartimentale n. 23/2022: *“Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, costituisce ai sensi dell'articolo 5, comma 4 ter, del suddetto decreto legislativo, abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso. L'Ufficio Scolastico Regionale responsabile della procedura è competente all'attestazione della relativa abilitazione. La tabella di corrispondenza, ai sensi della normativa vigente, ai fini del conseguimento del titolo di abilitazione su più classi di concorso afferenti al medesimo grado e delle attestazioni di cui al periodo precedente è indicata all'Allegato C.”*.

E' altresì utile rammentare come la vicenda sia del tutto identica a quella già affrontata più volte favorevolmente dalla giurisprudenza, la giurisprudenza amministrativa ha già costantemente deciso favorevolmente la materia, si veda da ultimo **TAR LAZIO SEZ II Ordinanza n. 4848/2022 DEL 22 APRILE 2022** questo stesso ecc.mo Collegio con Ordinanza n. 7173/2020 emessa su ricorso 8105/2020 ha chiarito: *“considerata la rilevanza della questione con riferimento all'interesse della candidata, atteso il punteggio complessivo riportato ..e, conseguentemente, la non ammissione alla prova scritta per mancato raggiungimento del punteggio minimo all'uopo richiesto .. a fronte della succitata risposta contrassegnata come errata dal valore di 0,5 punti; ritenuto come la contestazione circa la non correttezza delle risposte ai quesiti di un test nell'ambito di prove preselettive debba essere vagliata con particolare rigore, attesa l'uniformità di applicazione dei contenuti del modulo correttore a tutti i candidati;”*

- Quanto al *fumus boni iuris* abbiamo diffusamente argomentato in relazione ai numerosi profili che hanno inficiato la regolarità e coerenza della prova e alla dimostrata e documentata ambiguità dei quiz. - In materia di concorso pubblico, non possiamo anche non richiamare l'attenzione sull'art. 97 della Costituzione che mostra un evidente favor per la procedura concorsuale, e vuole che: nelle procedure ad evidenza pubblica va favorita la massima partecipazione possibile evitandosi l'apposizione di ingiustificate barriere preclusive; che la par condicio dei concorrenti è considerata condizione di legittimità di siffatti procedimenti e che l'interpretazione della normativa preferibile ad ogni altra è quella meglio in sintonia con il sistema ordinamentale e con i principi costituzionali. - Allora soltanto consentendo una maggiore espansione del numero dei partecipanti al procedimento concorsuale l'imparzialità e la trasparenza della Pubblica Amministrazione possono essere veramente applicate; - che anche il principio del buon andamento è rispettato soltanto ove la partecipazione allargata alla procedura concorsuale consenta alla P.A. di instaurare un rapporto organico con prescelti che possano individuarsi nei candidati professionalmente più capaci e preparati; - che l'espansione del numero dei partecipanti e la conseguente affermazione del principio meritocratico può assicurarsi nell'ambito del sistema normativo solo consentendo la partecipazione a tutti gli aventi diritto. Nel nostro caso, invece, le modalità di svolgimento del concorso incidono negativamente sulla par condicio.

o0O0o

### **ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Si chiede sin da ora di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami nelle forme previste dall'art. 52 II comma cpa.

### **ISTANZA ISTRUTTORIA**



- In via istruttoria, ove il Collegio lo ritenga utile al fine del decidere si avanza istanza istruttoria affinché sia ordinato all' Amministrazione di motivare con apposita relazione circa i profili qui rappresentati e di produrre i seguenti documenti:
- Ogni processo verbale che sia stato redatto per ogni singola riunione dalla Commissione Nazionale e dalla Commissione esaminatrice, compresi eventuali verbali relativi alla gestione dei quiz ambigui e comunque relativi alla procedura e attribuzione di punteggi a carico del ricorrente
- Di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame, di estremi ignoti con i quali siano stati determinati e recepiti i quesiti destinati alla prova e determinati i criteri e le griglie di valutazione, e con i quali si sia valutato o meno di controllare l'ambiguità di tutti i quesiti.

Tutto ciò premesso,

**I vizi rilevati, sia di natura generale sia relativi alle prove di esame sono di tale rilevanza da aver inficiato il regolare svolgimento della prova ed aver causato ingiustamente l'esclusione dal concorso, sì da doversi in via principale ritenere che chi ricorre debba essere ammesso a sostenere la fase orale, annullando l'esito della fase scritta, o comunque, stanti i poteri di Codesto Ecc.mo Collegio ex art. 34, lettera e), C.p.A. per il quale il Giudice, con la sentenza con cui definisce il giudizio di cognizione, «dispone le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato», si chiede che vengano adottate le misure, appunto, ritenute idonee affinché i vizi e le nullità di cui è inficiata la prova non gravino ingiustamente sulla ricorrente.**

### **PQM**

Si chiede all'ecc.mo Collegio l'accoglimento del presente ricorso, e per l'effetto, anche in accoglimento delle istanze avanzate, l'annullamento previa sospensione dei provvedimenti impugnati affinché chi ricorre sia ammesso, anche con riserva, alla

successiva fase orale anche nella sessione suppletiva, e sia inserito nella graduatoria/elenco degli ammessi al prosieguo del concorso.

In subordine si chiede di ordinare all'Amministrazione di riesaminare la procedura di non ammissione alla presenza di una nuova commissione e, in via ulteriormente gradata disporre la ripetizione dello stesso procedimento, nel rispetto della legge e della parità di trattamento, consentendo la massima partecipazione alla selezione pubblica nel senso dell' art. 97 della Costituzione che mostra un evidente favor per la procedura concorsuale

In via istruttoria, ove il Collegio lo ritenga utile ai fini della decisione, si chiede di ordinare all'Amministrazione resistente tutta la documentazione relativa a verbali e provvedimenti di predisposizione dei criteri di adozione dei quiz in questione e valutazione delle prove scritte e dell'ammissione agli orali, nonché la documentazione indicata nella istanza sopra articolata e quella relativa alla individuazione e nomina dei commissari;

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente giudizio attiene a materia di pubblico impiego ed valore della controversia è INDETERMINATO. Il Contributo Unificato è pari ad € 325,00.

Roma, 15 maggio 2022

avv. ssa Elena Spina

Firmato da:  
Elena Spina  
Motivo:

Data: 15/05/2022 19:07:29